

L'arbitrato irrituale rappresenta uno strumento di risoluzione delle controversie di natura eminentemente contrattuale, che si conclude con la pronuncia di un lodo che ha effetti soltanto negoziali, e che le parti si impegnano a considerare come espressione della loro volontà. Per contro, nell'arbitrato rituale, il lodo assume valore di sentenza, passibile quindi di ottenere l'esecutività e di produrre gli effetti di cui all'art. 825 c.p.c., con l'osservanza del regime e delle garanzie del Codice di Procedura Civile (Cfr. ex multis Cass. SS.UU. n. 14223 del 3 Ottobre 2002; Cass. Sez. I, n. 24059 del 10 Novembre 2006; Cass. Sez. II, n. 21585 del 12 Ottobre 2009; Cass. Sez. I, n. 17114 del 21 Luglio 2010). Avendo riguardo a questa distinzione, la Suprema Corte ha affermato in più occasioni che l'arbitrato irrituale costituisce un istituto atipico, che si pone in deroga rispetto a quello regolato dalla legge, proprio perché privo delle garanzie all'uopo previste dal legislatore. Ne consegue che, a meno che le parti non abbiano espressamente optato per l'irritualità, il deferimento ad arbitri di una controversia deve ritenersi espressione della volontà di fare riferimento ad un arbitrato di natura rituale (Cfr. Cass. Sez. I, n. 3933 del 18 febbraio 2008). In particolare, nelle ipotesi in cui sorgano dubbi interpretativi sulla natura dell'arbitrato, la giurisprudenza è costante nell'affermare che occorre interpretare la clausola compromissoria, secondo le regole ermeneutiche di cui agli artt. 1362 e ss. del Codice Civile. Si deve pertanto ritenere indicativa della ritualità di un arbitrato la circostanza che le parti abbiano adottato regole sostanziali e procedurali tipiche del codice di procedura civile; altro indice di ritualità è senza dubbio l'utilizzo di vocaboli riconducibili ad un'attività processuale che si concretizzi in "un'attività di giudizio" o di "decisione". E' d'uopo segnalare che il Consiglio di Stato ritiene che ogni dubbio sul compromesso, debba risolversi a favore della natura rituale del medesimo e della conseguente integrale applicabilità del regime legale. I giudici amministrativi hanno infatti precisato che la scelta in favore di un arbitrato irrituale deve risultare per iscritto ed essere espressa. In caso contrario, l'arbitrato dovrà ritenersi rituale (Cfr. C.d.S. sez. VI, n.5782 del 25 Novembre 2008).